

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

A me pare dunque che, se si procede con questi concetti, non si possano non ammettere al sorteggio il professore Carducci ed il professore Fabretti. Ma io prego la Camera, se mai di queste considerazioni non fosse persuasa abbastanza, a tenere in maggior conto la considerazione che io le pongo ora innanzi.

Secondo la Giunta, questi due onorevoli nostri colleghi non sarebbero eleggibili. Or bene: spetta alla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati il ricercare se un deputato, del quale la Camera convalidò l'elezione, sia eleggibile o no? Io credo assolutamente di no; essa non ha quest'ufficio. Quest'ufficio spetta alla Giunta per le elezioni; e tanto spetta a questa Giunta che, avendo essa a riferire sulle elezioni di Fabriano e di Iesi, ove era stato eletto l'onorevole generale Carini, essa, propose che, mancando nell'eletto i requisiti richiesti, le due elezioni fossero dichiarate nulle: e la Camera venne appunto in tale deliberazione.

La Camera ha oramai riconosciuto che i requisiti i quali si esigono per essere eletti sono e nel professore Carducci e nel professore Fabretti, convalidando fino dal principio della Legislatura la loro elezione. Laonde io propongo la questione pregiudiziale, e chiedo alla Camera che le piaccia di ammettere al sorteggio anche l'onorevole Fabretti deputato di Perugia e l'onorevole Carducci deputato di Lugo.

Io spero che la Camera sarà persuasa che me non muovono nè rispetto, nè deferenze personali. Il professore Fabretti io non conosco se non per fama; di Giosuè Carducci sono amico non recente, e caldo estimatore dell'ingegno e della dottrina di lui. Nonpertanto io so che, se egli siederà in Parlamento, molte volte io sarò da lui recisamente discordo. Che importa? Io non chiedo alla Camera dimostrazioni di simpatia: io le domando di compiere un atto il quale, secondo me, debbono consigliarla più che le parole mie la precisa nozione delle cose e criteri di logica e di giustizia.

PASQUALI. Sorgo io pure, o signori, a contrastare le conchiusioni della Giunta, poichè io ritengo che la questione pregiudiziale, posta innanzi dall'onorevole Martini, debba realmente venire accolta.

Quando voi vi facciate ad esaminare le considerazioni per le quali la Giunta delle elezioni vi proponeva, il 1° dicembre 1876, di convalidare l'elezione dell'onorevole Fabretti, vedrete che la Giunta stessa diceva, aver essa constatato che nel Fabretti concorrevano tutti i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. Quell'articolo 40 dello Statuto non richiede solo che l'eletto abbia raggiunto l'età di 30 anni, ma vuole altresì che egli abbia tutti quegli altri requisiti che sono dalla legge elettorale voluti;

e quindi l'articolo 40 ci rimanda a questa legge, e, quindi anche alla legge Bonfadini, la quale apporta una modificazione alla legge elettorale nei due articoli 97 e 100. Che se si volesse opporre che tutte queste convalidazioni erano fatte con riserva, io dovrei dirvi, o signori, che tale eccezione non avrebbe valore, poichè aprendo gli atti della Camera dei deputati, si vede che il 17 novembre 1865, l'onorevole Depretis, in occasione di convalidazione di alcune elezioni, nelle quali appunto vi poteva esser dubbio se gli eletti, le cui elezioni dovevano essere convalidate, potessero per ragioni di ufficio rimanere nella Camera, diceva essere mestieri far ampia riserva; e in ciò il processo verbale notava che il presidente poneva ai voti la convalidazione colla riserva stessa in modo esplicito. Quindi ogni qual volta voi avete convalidata una elezione, voi dovete necessariamente dire che sopra quella non si può tornare. È sovrana la Camera, e potrà quindi essa cangiare consiglio? Ciò che riconobbe valido all'epoca della convalidazione, potrà essa più tardi affermare non essere tale?

Intorno alla sovranità della Camera non metto dubbio, ma metto dubbio sulla convenienza e, dirò, sulla giustizia della cosa. Ma dico di più: non è un semplice cavillo quello che vi si propone, non è un cavillo curialesco tanto per sottrarre la questione ad un giudizio dal quale si possa temere un alcunchè; parmi invece che a questa conclusione si possa essere tratti quando anche si esamini il fatto isolato, sottraendosi alla grave influenza della propostavi questione pregiudiziale. Ed invero qual è la ragione per la quale l'onorevole Bonfadini proponeva la legge? L'ha detto l'onorevole Corbetta, prendendo ripetutamente la parola in quella discussione. Era una ragione essenzialmente diretta allo scopo di mantenere animata, vivida, risplendente ed in lustro una tribuna, che al paese poteva rendere servigi eminenti al pari della tribuna politica, mantenere vigorosa ed efficacemente produttiva la tribuna della cattedra. Questo era il concetto che animava il Bonfadini, concetto che veniva con elegantissima forma svolto dall'onorevole Corbetta.

Or bene, o signori, questa tribuna rimarrà ugualmente risplendente anche se ammettete che gli onorevoli Carducci e Fabretti debbano subire l'esperimento del sorteggio, poichè anche in tal caso sarà ridonato alla cattedra ugual numero di docenti, inquantochè l'estrazione, invece di verificarsi sopra il numero di 18, si verificherà sopra il numero di 20, ed alla Camera rimarrà pur sempre il numero di soli 13 professori. La ragione della legge non rimane pertanto offesa.

Ma, se noi scendiamo al dettaglio, e prendendo